



# Bollettino Ufficiale

## Regione Abruzzo

SPECIALE N. 214 - 19 SETTEMBRE 2025

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

### Determinazioni

#### **Determinazione n. DPC025/317 del 31.07.2025**

L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a). Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un deposito di oli minerali (GPL) ad uso industriale nel Comune di Bellante (TE). Società esercente: Masseria Dei Nobili S.r.l. Autorizzazione all'esercizio definitivo

#### **Determinazione n. DPC025/348 del 01.09.2025**

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Case Pellicciotti" nel Comune di Fossacesia (CH) Ditta esercente: Giancristofaro Saverio S.r.l. Conclusione dell'attività di ripristino della cava e svincolo Polizza fideiussoria

#### **Determinazione n. DPC025/349 del 01.09.2025**

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Cardito" nel Comune di Loreto Aprutino (PE). Ditta richiedente: Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti S.r.l. Autorizzazione apertura e coltivazione della cava

#### **Determinazione n. DPC025/357 del 04.09.2025**

Metanodotto "Allacciamento PDC Biometano Luigi e Gaetano Imperato di Città Sant'Angelo (PE) DN 100 (4'') DP 75 bar" in Comune di Città Sant'Angelo (PE). Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI). Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

#### **Determinazione n. DPC025/361 del 09.09.2025**

A.U. n. 256. PINE ENERGY S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 2.527,20 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile solare fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Sant'Omero (TE), località Colle Casone, e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 363902430).

#### **Determinazione n. DPC025/362 del 10.09.2025**

A.U. n. 257. LANDS S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto

fotovoltaico a terra di potenza 5,599 MWp, in immissione 5,599 MW, nel comune di Casoli (CH) contrada Collelungo, e relative opere di connessione (cod. rintracciabilità 384871395).

**Determinazione n. DPC025/364 del 10.09.2025**

A.R.E. n. 073. E-DISTRIBUZIONE S.p.A.. AtenaID\_60581794. Potenziamento cabina primaria 150/20 kV esistente denominata "CP Sulmona città". Autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi del D.M. 20/10/2022.



Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**  
SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**  
UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a). Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un deposito di oli minerali (GPL) ad uso industriale nel Comune di Bellante (TE).  
Società esercente: Masseria Dei Nobili S.r.l.  
**Autorizzazione all'esercizio definitivo**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1995, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la D.G.R. n. 667/2003, con la quale si dispone di attribuire, alle Direzioni e alle Strutture regionali interessate, le funzioni conferite dallo Stato alla Regione Abruzzo, ai sensi del D.Lgs 112/1998;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante "Norma in materia ambientale";

**RICHIAMATA**, in particolare, la Legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**PREMESSO** che con Determinazione dirigenziale n. DPC025/146 del 03/05/2018 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività produttiva collegata al deposito di oli minerali di cui all'oggetto;

**DATO ATTO** che con precedente Determinazione Dirigenziale n. DPC025/141 del 03/04/2025, che qui s'intende integralmente richiamata, la Società Masseria Dei Nobili S.r.l. con sede legale in Via G. Paolini n. 14 – Campi (TE) P.IVA 01972780678, è stata autorizzata alla messa in esercizio in via provvisoria di un deposito di oli minerali (GPL) ad uso industriale nell'ambito di un allevamento avicolo in esercizio presso il Comune di Bellante (TE), Strada Provinciale 59A snc, costituito da n. 7 serbatoi fissi fuori terra di tipo orizzontale, per uno stoccaggio complessivo di 33,00 metri cubi;

**TENUTO CONTO** del rapporto positivo della Commissione di Collaudo del 11/07/2025 - redatto a seguito di visita ispettiva tenutasi in pari data e notificato alla Società esercente in data 15/07/2025 con nota PEC prot. n. 295955/25, dal quale non risultano motivi ostativi per l'autorizzazione all'esercizio definitivo del deposito oli minerali;

**RITENUTO** di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

**VISTA** la L.R. n. 77/1999 s.m.i. concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lett. a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) di autorizzare la Società Masseria Dei Nobili S.r.l. con sede legale in Via G. Paolini n. 14 – Campoli (TE) P.IVA 01972780678, all’esercizio definitivo del deposito industriale di oli minerali (GPL) nell’ambito di un allevamento avicolo in esercizio presso il Comune di Bellante (TE), Strada Provinciale 59A snc, costituito da n. 7 serbatoi fissi fuori terra di tipo orizzontale, per uno stoccaggio complessivo di 33,00 metri cubi;
- 2) di disporre che la Società Masseria Dei Nobili S.r.l., per il deposito di oli minerali di cui all’oggetto:
  - mantenga costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia fiscale, ambientale e di sicurezza;
  - informi lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara, nonché ARPA Abruzzo, ogni qualvolta si verificano sversamenti accidentali o incidenti;
- 3) di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata con riserva dei diritti di terzi, e che la Società Masseria Dei Nobili S.r.l. assume integralmente ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero insorgere, a qualsiasi titolo e causa, nella fase di esercizio definitivo;
- 4) di precisare, altresì, che il rilascio della presente determinazione, limitatamente alle competenze regionali di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 239, non esime la Ditta dal munirsi di altre autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altre Amministrazioni e di richiederne gli eventuali aggiornamenti sulla scorta del presente atto;
- 5) di disporre la trasmissione, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento a:
  - Società proponente Masseria Dei Nobili S.r.l.;
  - Comune di Bellante (TE);
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo;
  - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara;
  - ARPA Abruzzo – Distretto provinciale di Teramo;
  - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio A.I.A.;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;
- 7) di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

**L’Estensore**  
*Fabiano Cilli*

*(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)*

**Il Responsabile dell’Ufficio**  
*Giovanni Cantone*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**



Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**Oggetto:** L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Case Pellicciotti" nel Comune di Fossacesia (CH)  
Ditta esercente: Giancristofaro Saverio S.r.l.

**Conclusionone dell'attività di ripristino della cava e svincolo Polizza fideiussoria**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che:

- con Determinazione Dirigenziale DI3/35 del 12/03/2003, la Ditta Marfisi & Giancristofaro S.n.c. (ora Giancristofaro Saverio S.r.l.), avente sede legale in Lanciano (CH) via per Treglio n.41 - P.IVA 00311860696, è stata autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita nel Comune di Fossacesia (CH) in Località "Case Pellicciotti", identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 10, Particella n. 266;
- con nota del Servizio Attività Estrattive prot. regionale n. 0110430/18 del 17/04/2018 e relativa relazione istruttoria n. 45 del 16/04/2018, contenente altresì il parere favorevole sul prosieguo del ripristino ambientale della cava mediante l'impiego di materiali e nelle modalità previste dalle normative vigenti, la suddetta autorizzazione è stata prorogata fino al 30/09/2018;

**ESAMINATO**, per quanto riguarda le verifiche ambientali:

- la relazione tecnico-illustrativa datata 23/05/2016, sottoscritta dal Tecnico incaricato, con cui è stato documentato lo stato dei luoghi del sito di cava, corredato dai rilievi plano-altimetrici dell'area e da una dettagliata documentazione fotografica;
- la relazione finale datata 05/04/2019, sottoscritta dal Tecnico incaricato, corredata dagli elaborati grafici successivi al completamento dei lavori di ritombamento, costituiti dal piano quotato altimetrico, dalle sezioni altimetriche trasversali e longitudinali dello stato di fatto e dalla documentazione fotografica;
- la relazione agronomica a firma del tecnico incaricato;

**RICHIAMATA** l'istanza di chiusura dei lavori della cava in oggetto con contestuale richiesta di sopralluogo tecnico istruttorio, trasmessa a mezzo PEC dalla Ditta esercente in data 10/04/2019 e acquisita al protocollo regionale n. 0113493/19 del 11/04/2019;

**VISTA** la richiesta di definizione del procedimento istruttorio, trasmessa il 28/04/2025 e acquisita in pari data agli atti regionali con Prot n. 0173542/25 con cui la Ditta evidenzia la definizione positiva di un contenzioso giudiziario circa presunte irregolarità sulle attività di ripristino della cava;

**TENUTO CONTO** dell'esito del sopralluogo ispettivo, convocato dal competente Servizio regionale DPC025 con nota prot. n. 255739/25 del 19/06/2025 ed effettuato nell'area di cava in data 24/06/2025 dai Tecnici dell'Ufficio Risorse Estrattive unitamente ai Rappresentanti della Ditta e dell'Amministrazione comunale di Fossacesia;

**PRESO ATTO** che, come da Verbale di sopralluogo, redatto in pari data, risulta che:

- il ritombamento totale dell'area di cava è avvenuto conformemente al progetto di ripristino acquisito in data 11/04/2019 al prot. n.113493;
- l'area di cava si presenta omogeneamente raccordata, integrandosi dal punto di vista paesaggistico e morfologico con i terreni circostanti e non evidenziandosi traccia della passata attività estrattiva;
- la documentazione amministrativa inerente l'avvenuto utilizzo delle "Terre e rocce da scavo" di cui al DPR 120/2017 s.m.i. è detenuta e depositata presso la stessa Ditta esercente;
- l'area di cava non è interessata da vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004 s.m.i., come anche accertato presso gli Uffici del Comune di Fossacesia;
- non si riscontrano motivi ostativi al proseguimento dell'iter istruttorio per la chiusura della cava e lo svincolo della polizza;

**VERIFICATA**, pertanto, oltre la documentazione depositata agli atti sulla regolarità del ripristino ambientale, la comunicazione integrativa richiesta in sede di sopralluogo del 24/06/2025, acquisita al prot. regionale n.0288077/25 del 09/07/2025, con cui il Tecnico incaricato dalla Ditta, dichiara la volumetria del materiale di riporto impiegato per il ripristino della cava in oggetto, ottenuto sovrapponendo i rilievi plano altimetrici effettuati e descritti nella relazione datata 23/05/2016 con quelli riportati nel successivo documento tecnico del 05/04/2019;

**RICHIAMATO** il deposito cauzionale effettuato con Polizza Cauzioni n.0781.0486062.12 per un importo di euro 52.000,00 stipulata dalla Ditta esercente con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai – Agenzia di Lanciano – a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

**VISTA** la L.R. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 29 "Risanamento Ambientale";

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra esposto, di considerare concluse le attività di coltivazione della cava compresi i lavori di risanamento ambientale e, pertanto, di liberare la Ditta dai vincoli imposti con la richiamata Polizza fideiussoria;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

**VISTA** la L.R. n. 77/1999 S.M.I. concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lett. a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

## **DETERMINA**

**Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:**

- A. di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione della cava sita in località "Case Pellicciotti" nel Comune di Fossacesia (CH) autorizzata alla Ditta Marfisi & Giancristofaro S.n.c. (ora Giancristofaro Saverio S.r.l.), avente sede legale in Lanciano (CH) via per Treglio n. 41 -

P.IVA 00311860696, identificata catastalmente al Foglio di mappa n.10 Particella n.266, autorizzata con Determinazione Dirigenziale DI3/35 del 12/03/2003, avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sul ripristino ambientale;

- B. di liberare**, conseguentemente, la Ditta Giancristofaro Saverio S.r.l. dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale imposti con la Polizza Cauzioni n.0781.0486062.12 per un importo di Euro 52.000,00, stipulata con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai – Agenzia di Lanciano;
- C. di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D. di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta istante nonché a:
- Comune di Fossacesia (CH);
  - Gruppo Carabinieri Forestale – Chieti;
  - ARPA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti;
- E. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico Istruttore  
Giuseppe Ciuca

*(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Giovanni Cantone

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

REGIONE  
ABRUZZO

Giunta regionale

**DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE****SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO****OGGETTO:** L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Cardito" nel Comune di Loreto Aprutino (PE).Ditta richiedente: Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti S.r.l.  
**Autorizzazione apertura e coltivazione della cava****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO****RICHIAMATI:**

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo", con particolare riferimento al Titolo II "Coltivazione di cave e torbiere";

**VISTA** l'istanza trasmessa in data 04/12/2024 ed acquisita agli atti regionali in pari data al prot. n. 470394/2, con cui la Ditta Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti Srl – P. IVA 00144130689 con sede legale in Loreto Aprutino (PE) in Via Roma n. 10 [in seguito: Ditta], ha richiesto l'autorizzazione all'apertura di una cava di ghiaia in Località "Cardito" nel Comune di Loreto Aprutino (PE), distinta in Catasto al Foglio di mappa n. 31, Particelle nn. 6/p, 19/p e 94/p, per l'estrazione di un volume lordo di materiale pari a 112.724 mc per l'intera durata dell'attività, di cui 69.766 mc costituiti da ghiaia, con una produzione media annua di circa 17.441 mc;

**PRESO ATTO:**

- del sopralluogo istruttorio effettuato in data 09/01/2025 sull'area interessata dell'intervento e della relativa istruttoria tecnica conclusasi in data 27/01/2025 con la redazione della Relazione istruttoria registrata al progr. Reg. n. 737/25, dalla quale non sono emersi elementi ostativi per la definizione dell'istruttoria medesima;
- l'esito positivo della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto in istanza, indetta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con nota prot. 036715/25 del

30/01/2025 e, in particolare, le prescrizioni contenute nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 12/05/2025 al prot. n. 193995/25;

**ACQUISITA** la seguente documentazione:

- scrittura privata acquisita agli atti regionali in data 13/01/2025 al Prot. n. 0008715/25, attestante la concessione per l'utilizzo, ai fini estrattivi, dei terreni agricoli rappresentati al Catasto terreni al Foglio di mappa 31, Particelle 6/p, 19/p e 94/p, a favore della Ditta istante;
- Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 54/1983 s.m.i. tra la Ditta e l'Amministrazione Comunale di Loreto Aprutino in data 20/05/2025, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 208234/25;
- istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 recante "*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono Attività Estrattiva di Cava e trasporto [...] Impianti e attività in deroga*", acquisita in data 27/05/2025 al protocollo regionale n. 220943/25;
- copia della polizza fideiussoria n° 2444845 del 04/07/2025 di Euro 395.000,00 emessa dalla Compagnia COFACE – Agenzia di Pescara, contratta dalla Ditta in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario, a garanzia dei lavori di ripristino ambientale fino al 07/07/2029, con due proroghe annuali fino alla data del 07/07/2031;

**RITENUTO** che la summenzionata Polizza fideiussoria n° 2444845 del 04/07/2025, debba essere mantenuta invariata fino alla conclusione dei lavori di ripristino e che, in caso di eventuale proroga dei lavori di coltivazione, debba essere riconfermata almeno 3 mesi prima della sua scadenza;

**CONSIDERATO** che con Giudizio n. 4410 del 21/11/2024 il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione D'Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole all'esclusione della procedura VIA relativa all'intervento di apertura della cava in oggetto, con le condizioni ambientali proposte dalla medesima Ditta richiedente:

- "*Umidificazione delle aree di lavorazione;*
- *Posa di una fila di essenze arboree in vaso al confine del lotto 4 verso il recettore 1;*
- *Misura delle emissioni presso il recettore 1 all'inizio dei lavori e all'inizio del lotto 4*
- *barriera a protezione del recettore 1, di cui dovrà essere documentata l'effettiva posa in opera prima di iniziare l'esercizio della cava e fare misure fonometriche di collaudo*";

**TENUTO CONTO** del Parere, con osservazioni, Prot. 5858 del 17/07/2024, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, con il quale, in particolare, "*[...] si consiglia l'assistenza alle operazioni di scavo di un professionista abilitato. Si richiede, ad ogni buon conto, che l'inizio dei lavori di scavo venga comunicato a questa Soprintendenza con almeno 15 gg di anticipo [...]*";

**VERIFICATA**, infine, l'iscrizione della Ditta nell'elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – "White List" – presso la Prefettura della Provincia di Pescara;

**DATO ATTO** che ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare l'apertura della cava di che trattasi, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni ambientali cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di coltivazione della cava medesima;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

**VISTA** la L.R. n. 77/1999 S.M.I. concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lett. a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

## **D E T E R M I N A**

**per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:**

**A.** di autorizzare la Ditta Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti Srl – P. IVA 00144130689 con sede legale in Loreto Aprutino (PE) in Via Roma n. 10, all'apertura e coltivazione di una cava di ghiaia sita in Località "Cardito" del Comune di Loreto Aprutino (PE), distinta in Catasto al Foglio di mappa n. 31, Particelle 6/p,19/p e 94/p, nel rispetto degli elaborati progettuali depositati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, delle condizioni ambientali di cui al Giudizio CCR-VIA n. 4410 del 21/11/2024, nonché delle seguenti norme e condizioni:

### **Art. 1**

- La durata dell'attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 4 (quattro) dalla data di notifica del presente provvedimento;
- Il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in 180 (centottanta) giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento;
- la volumetria di materiale lordo estraibile è pari a 112.724 mc per l'intera durata dell'attività, per una produzione media annua di circa 17.441,00 mc;
- la Polizza fideiussoria n° 2444845 del 04/07/2025 di Euro 395.000,00 emessa dalla Compagnia COFACE – Agenzia di Pescara, a garanzia dei lavori di ripristino ambientale valida fino al 07/07/2029 deve essere mantenuta invariata fino alla conclusione dei lavori di ripristino e, in caso di eventuale proroga dei lavori di coltivazione, deve essere riconfermata almeno 3 mesi prima della sua scadenza (07/04/2029);

### **Art. 2**

**Prima dell'inizio dei lavori**, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, alla Regione e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la documentazione di seguito elencata secondo le scadenze ivi riportate:

- tenuto conto del Giudizio CCR-VIA n. 4410 del 21/11/2024 favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA, la Ditta dovrà trasmettere agli Enti (CCR-VIA e ARPA Abruzzo – Distretto di Pescara) deputati alla Vigilanza e Controllo dell'ottemperanza alle condizioni ambientali, la seguente documentazione riguardante:

- a. la posa in opera e il relativo programma di manutenzione, di una piantumazione arborea al confine del Lotto 4 verso il recettore 1, costituita da essenze idonee a schermare le eventuali dispersioni polverulente prodotte dall'attività di coltivazione della cava;
  - b. la predisposizione di una barriera fonoassorbente a protezione del recettore 1;
  - c. il monitoraggio delle emissioni polverulente diffuse misurate al tempo 0 presso il recettore 1, al fine di valutare le condizioni iniziali del sito, nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs n. 155/2010. Gli esiti di tali prove dovranno essere riportati all'interno di un certificato analitico rilasciato da laboratorio accreditato;
- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, copia della comunicazione di inizio lavori inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, con indicazione del nominativo del tecnico Professionista abilitato per l'assistenza archeologica alle operazioni di scavo;
  - entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio lavori), "Denuncia di esercizio" completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
  - all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
    - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
    - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
    - Idonea documentazione grafica e fotografica da cui risulti che la Ditta ha provveduto a:
      - ✓ collocare ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi (inamovibili) e visibili sul terreno;
      - ✓ perimetrare l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile, provvista di avvisi e idonea chiusura delle vie di accesso;
      - ✓ sistemare idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza, nel pieno rispetto della normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori, con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i.;
- ottemperare, ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., alle condizioni ambientali di cui al richiamato Giudizio CCR-VIA n. 4410 del 21/11/2024, comunicandone gli esiti agli Enti (CCR-VIA e ARPA Abruzzo – Distretto di Pescara) deputati alla Vigilanza e Controllo dell'ottemperanza medesima;
- aver effettuato la comunicazione di "messa in esercizio dell'impianto" di cui all' Art. 272 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;

- subordinare il passaggio da ogni Lotto al successivo alla presentazione di Relazione firmata da tecnico abilitato che asseveri il regolare risanamento del Lotto precedente e previo accertamento in loco da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;
- fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizza Mineraria, nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996;
- trasmettere annualmente al competente Servizio regionale copia dell'attestazione che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro, secondo quanto disposto all'art. 6, comma 2, D.Lgs 624/1996 s.m.i.;
- fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste;

Al fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- registrare e conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali provenienti dall'esterno;
- sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;

Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- trasmettere al competente Servizio regionale una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto approvato;
- garantire il ripristino ambientale dell'area di cava mediante la ricollocazione del terreno superficiale di scotico, precedentemente asportato e accantonato all'interno dell'area di cava, messo in opera secondo le indicazioni progettuali;
- rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;

Nel caso in cui la Ditta non riesca a provvedere al ripristino dell'area di cava entro 3 (tre) mesi prima dei termini di scadenza della presente autorizzazione, i lavori potranno proseguire solo a seguito dell'esibizione del rinnovo del contratto di Polizza fideiussoria;

Per quanto riguarda il Collaudo e lo svincolo:

- il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo, al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- lo svincolo della polizza fideiussoria, avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa

di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

**B.** di trasmettere via PEC il presente provvedimento:

- all'Amministrazione comunale di Loreto Aprutino (PE);
- All'Amministrazione provinciale di Pescara;
- al Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara;
- all'ARPA Abruzzo – Distretto di Pescara;
- al Servizio regionale Valutazioni Ambientali;
- alla Ditta richiedente;

**C.** di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

**D.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore  
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio  
Giovanni Cantone

*(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)*

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

REGIONE  
ABRUZZO

DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: Metanodotto “Allacciamento PDC Biometano Luigi e Gaetano Imperato di Città Sant’Angelo (PE) DN 100 (4’’) DP 75 bar” in Comune di Città Sant’Angelo (PE).**

Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI).

*Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.*

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- il D.Lgs n.164/2000 s.m.i., - “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.”;
- il D.P.R. 327/2001 s.m.i., recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche;
- la L.R. 7/2010 – “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

#### PREMESSO che:

- con istanza DI.SOR/LAV/PAV/prot. n. 1414 del 09/12/2024, acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n. 0478487/24, la Società SNAM Rete Gas S.p.A. (CF e P.IVA n. 10238291008) [in seguito: Proponente], con sede legale in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7, Cap 20097 ed uffici in Bari – Vico Capurso n. 3, Cap 70126, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SNAM S.p.A., ha presentato alla Regione Abruzzo il progetto per la realizzazione in Comune di Città Sant’Angelo (PE) del metanodotto denominato “**Allacciamento PDC Biometano Luigi e Gaetano Imperato di Città Sant’Angelo (PE) DN 100 (4’’) DP 75 bar**” di proprietà della SNAM Rete Gas S.p.A., ed ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;

- nella medesima istanza la Società proponente ha dichiarato che, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con L. n. 108/2021, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 2-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i., la tipologia di opera in progetto, nonché le opere ad essa connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- il Proponente, che svolge attività di trasporto di gas naturale definita di interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/05/2000 n. 164, ha dichiarato che l’opera si rende necessaria per collegare la rete di trasporto gas metano ad un impianto di produzione di biogas denominato “Luigi e Gaetano Imperato”, con lo scopo di immettere bio-gas metano nella rete di trasporto metanifera esistente. Il nuovo allacciamento, della lunghezza complessiva pari a circa 35,00 metri, avrà origine dal metanodotto in esercizio, di proprietà SNAM Rete Gas S.p.A., denominato "*Allacciamento Raddoppio Comune di Montesilvano DN 150 (6") - 54 bar*", mediante stacco con pezzo a TEE, per poi raggiungere il Punto di Consegna (PdC), che sarà munito di strumentazione di verifica qualità gas, di un impianto PIDA (Punto di Intercettazione di Discaggio di Allacciamento) con annessa valvola di non ritorno, di un impianto PIL (Punto di Intercettazione di Linea) telecontrollato e di un fabbricato in cemento armato tipo “B5”.

**PRESO ATTO** che l’endoprocedimento espropriativo, avviato il 02/04/2025 e conclusosi in data 13/05/2025, si è svolto a cura del Servizio regionale DPE015 Genio Civile Pescara - Ufficio Espropri, secondo il seguente iter:

- con note prot. nn. 0135908/25, 0135910/25, 0135911/25 e 0135912/25 del 02/04/2025, il Servizio Genio Civile Pescara – Ufficio Espropri ha dato comunicazione agli intestatari catastali delle aree interessate dall’intervento dell’avvio del procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera;
- con nota Prot. 0197379/25 del 13/05/2025 il Servizio Genio Civile di Pescara – Ufficio Espropri, ha trasmesso la *Relazione sul procedimento espropriativo* con la quale ha comunicato che, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle suddette comunicazioni da parte degli interessati, non sono pervenute osservazioni né all’Ufficio Espropri né al soggetto promotore Snam Rete Gas S.p.A., ritenendo quindi concluso l’iter espropriativo.

**DATO ATTO** che ai sensi dell’art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., l’accertamento della conformità urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuate nell’ambito di un procedimento unico, mediante indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.;

**RICHIAMATA** la procedura di Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri da parte delle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull’opera, indetta con nota Prot. n. 0205927/25 del 19/05/2025 svoltasi in modalità asincrona e in forma semplificata ai sensi dell’Art. 14 *bis* della richiamata L. 241/1990 s.m.i., così come richiamato dall’art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;

**PRESO ATTO:**

- che la suddetta Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 01/08/2025, come si evince dal relativo Verbale redatto in pari data dal Responsabile del procedimento e trasmesso, con Prot. n. 0320573/25 del 01/08/2025, unitamente a tutti i pareri e le prescrizioni pervenute, alle Amministrazioni e Soggetti coinvolti;
- del contenuto del richiamato Verbale del 01/08/2025 con cui il Responsabile del procedimento conclude positivamente la Conferenza di Servizi, accogliendo i pareri e le prescrizioni pervenute dalle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della richiamata Conferenza di Servizi;

**RITENUTO** di fare propria la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi conclusasi con la trasmissione del Verbale del 01/08/2025 e, conseguentemente, di procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio per la realizzazione e l'esercizio dell'opera denominata **Metanodotto "Allacciamento PDC Biometano Luigi e Gaetano Imperato di Città Sant'Angelo (PE) DN 100 (4'') DP 75 bar"**, conformemente al progetto presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. ed in ottemperanza ai pareri e prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, resi disponibili tramite [LINK](#) alle medesime Amministrazioni e Soggetti coinvolti e presso cui è reperibile anche il richiamato Verbale conclusivo del 01/08/2025;

**ATTESO** che il presente provvedimento, emanato a conclusione del suddetto procedimento unico, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

**RITENUTO**, anche in riferimento al riordino delle funzioni amministrative delle Province, operata con L.R. 32/2015, che si debba procedere al rilascio della autorizzazione in modo da corrispondere alla richiesta avanzata dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., a conclusione del procedimento in corso e per il quale si è conclusa favorevolmente la Conferenza di Servizi;

**D E T E R M I N A**

- A. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al Verbale della Conferenza di Servizi del 01/08/2025, il cui contenuto qui s'intende integralmente trascritto;
- B. di approvare il progetto definitivo dell'opera denominata **Metanodotto "Allacciamento PDC Biometano Luigi e Gaetano Imperato di Città Sant'Angelo (PE) DN 100 (4'') DP 75 bar"**, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., secondo gli elaborati allegati all'istanza presentata dalla medesima Società proponente e nella piena osservanza di tutte le prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e Soggetti che sono stati chiamati ad esprimersi sull'opera nell'ambito della Conferenza di Servizi e tenuto conto del Verbale

conclusivo della Conferenza di Servizi del 01/08/2025, documentazione resa disponibile tramite [LINK](#) alle medesime Amministrazioni e Soggetti coinvolti;

- C. di dare atto che ai sensi dell'art. 52 *quater* del DPR 327/2001 s.m.i., l'esito positivo della Conferenza di Servizi, di cui il presente provvedimento costituisce l'atto conclusivo, implica l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- D. di autorizzare, ai sensi dell'art 52 *quater*, comma 3, del DPR 327/2001 s.m.i., la Società Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse di che trattasi, nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni formulate nei pareri espressi dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nel procedimento unico di cui alla presente determinazione;
- E. di dare atto che, ai sensi del medesimo art 52 *quater*, comma 3 del DPR 327/2001 s.m.i., la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche di che trattasi e costituisce, ove necessario, variazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- F. di fissare i termini di inizio dei lavori di costruzione delle opere in progetto entro tre anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e di ultimazione entro i successivi cinque anni, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- G. di fare obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere, in conformità all'art. 52 *quater* comma 7, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- H. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- I. di stabilire che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento con emissione del decreto di cui all'art. 52 *octies* del DPR 327/2001 s.m.i., potranno compiersi entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto, efficacia che si intende disposta, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999, con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- J. di precisare che Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità, sia per quanto riguarda i diritti di terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità o pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati, sia per la risoluzione di eventuali interferenze tecniche puntuali che potranno sorgere in fase esecutiva delle opere previste in progetto;

- K.** di prendere atto che, per tutto quanto non espressamente menzionato in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche, si faccia riferimento al vigente testo del DPR 327/2001 s.m.i., nonché all'Art. 5 della L.R. n. 7/2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per Pubblica Utilità";
- L.** di fare obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento dei costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione Abruzzo;
- M.** di trasmettere, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento tramite PEC alla Società Proponente Snam Rete Gas S.p.A. ed al Comune di Città Sant'Angelo (PE) per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- N.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

**L'Estensore**

*Luca Di Marino*

*(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)*

**Il Responsabile dell'Ufficio**

*Giovanni Cantone*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

## AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 256

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.U. n. 256. PINE ENERGY S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 2.527,20 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile solare fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Sant’Omero (TE), località Colle Casone, e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 363902430).

**Proponente:** PINE ENERGY S.r.l.

**P.IVA/C.F.:** 13076640963

**Sede legale:** Piazzale Luigi Cadorna n. 6, Milano 20123

**Sede impianto e opere  
connesse:** Comune di Sant’Omero (TE)

**Tipologia  
impiantistica:** Impianto fotovoltaico a terra (ad inseguitori monoassiali) per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 2.527,20 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile solare fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Sant’Omero (TE), località Colle Casone, snc - foglio 18 particelle nr. 43, 44 e 56, e relative opere di connessione alla rete foglio 18 particelle nr. 56, 284 e 283, e foglio 36 particella nr. 197 (cod. rintracciabilità 363902430).



## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019”;

### **VISTA** l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note del 19/01/2024 agli atti con prot. nn. 0024461/24, 0024571/24, 0024583/24, 0024591/24, 0024609/24, 0024599/24 e 0024630/24 del 22/01/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con nota del 07/02/2024, agli atti con prot. n. 0051160/24 del 08/02/2024, a riscontro delle integrazioni e chiarimenti richiesti con nota prot. n. 0043356/24 del 02/02/2024;
- perfezionata con la documentazione trasmessa con nota del 13/03/2024, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0111093/24 del 14/03/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0088762/24 del 29/02/2024;

**PRESO ATTO** della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza, e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle riportate nel piano particellare di esproprio;

**PRESO ATTO**, inoltre, che il proponente all’atto dell’istanza ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni dell’area intervento dell’impianto fotovoltaico nel comune di Sant’Omero (TE), foglio 18, particelle nr. 43, 44 e 56 in forza di scrittura privata preliminare di costituzione del diritto di superficie e servitù di elettrodotto per lo sviluppo e la realizzazione di un impianto fotovoltaico, registrato a Teramo in data 13/12/2023 al n. 4283 e trascritto a Teramo il 14/12/2023 al nr. 19979/14623;



- di impegnarsi alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- l'ubicazione di impianto in una porzione di territorio rientrante nella definizione di “area idonea” ex art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 2 del D.Lgs. 199/2021 come riportato nel documento agli atti denominato “44 - Relazione tecnica generale”, pagg. 2-3 e nella tavola denominata “42-tavola-area-idonea-dlgs-199-2021”;

**CONSIDERATO** che il proponente prevede espropri per le opere di elettrodotto che in parte ricadono in terreni privati, secondo fonte catastale, di cui non ha disponibilità e che ciò comporta la necessità di svolgere il procedimento ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, che rende le opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

**PRESO ATTO**, altresì, che il proponente ha trasmesso in data 08/01/2024 la comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l'Aquila e Teramo, di cui al punto 13.3, parte III delle linee guida del D.M. 10/09/2010;

**RICHIAMATO** il comma 3-bis, art. 12, del D.Lgs. 387/2003 che prevede al primo periodo “Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ...”;

**RICHIAMATO** il comma 4, art. 12, del D.Lgs. 387/2003, con le modifiche introdotte dall'art. 47 del D.L. 13/2023, che prevede ai periodi terzo e quarto “... Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti...”;

**RICHIAMATO** l'art. 22 del D.Lgs. 199/2021 (procedure autorizzative specifiche per le aree idonee):

“1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:

a) ...

b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

1-bis. ...

1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1”;

**CONSIDERATO** che l'intervento ricade nella fattispecie del D.Lgs. 387/2003, art. 12, comma 4, quarto periodo e ricade nelle aree idonee ex art. 20, c. 8 del D.Lgs. 199/2021, e pertanto il termine massimo per la conclusione del procedimento viene ridotto di un terzo ed è quindi pari a quarantacinque giorni;



**CONSIDERATO**, inoltre, che il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali previste dal D.Lgs. 152/06, tit. III della parte seconda poiché la potenza dell'impianto è inferiore alla soglia prevista;

**PRESO ATTO** che essendo stata presentata l'istanza in data 19/4/2024:

- non trova applicazione la previsione dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021 in quanto l'iniziativa è ricompresa nei casi indicati all'art. 5, comma 2 del D.L. 63/2024;
- non trovano applicazione le disposizioni della L.R. 8/2025 ai sensi di quanto previsto all'art. 6 della medesima legge regionale;

**RITENUTO** necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0125187/24 del 22/03/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

**CONSIDERATO** che:

- determinazioni e pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il proponente all'atto dell'istanza ha provveduto ad effettuare il deposito cauzionale previsto dalla DGR 789/2016 a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse, accertate con Determinazione DPC025/178 del 17/05/2024;
- esperiti gli adempimenti previsti per l'avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riportati nel verbale di chiusura della conferenza dei servizi, non sono pervenute osservazioni contrarie;
- in relazione alla disponibilità delle aree ove costruire l'impianto fotovoltaico a terra, in data 12/08/2025 il proponente ha trasmesso la nota agli atti con prot. n. 0333761/25 del 12/08/2025, volta a dimostrare la disponibilità delle aree interessate dall'installazione dell'impianto fotovoltaico e in particolare l'applicazione al caso di specie della proroga di validità del contratto preliminare sottoscritto ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del D.L. 63/2024, come convertito dalla L. 101/2024, in vigore dal 14 luglio 2024;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0348432/25 del 02/09/2025;

**PRESO ATTO** che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

**DATO ATTO** inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

**CONSIDERATO** che il D.Lgs. 190/2024, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d),



della legge 5 agosto 2022, n. 118”, all’art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

**DATO ATTO** che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

**CONSIDERATO** che l’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

**CONSIDERATO** che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

**CONSIDERATO**, pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra (ad inseguitori monoassiali) per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 2.527,20 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile solare fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Sant’Omero (TE), località Colle Casone, snc - foglio 18 particelle nr. 43, 44 e 56, e relative opere di connessione alla rete foglio 18 particelle nr. 56, 284 e 283, e foglio 36 particella nr. 197 (cod. rintracciabilità 363902430)”;

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTA** la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

**VISTA** la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

#### AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:



### Art. 1

PINE ENERGY S.r.l. avente sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n. 6, Milano 20123, Partita IVA / CF 13076640963, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AD INSEGUITORI MONOASSIALI) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA ELETTRICA PARI A 2.527,20 KWP ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICO DA UBICARSI NEL COMUNE DI SANT’OMERO (TE), LOCALITÀ COLLE CASONE, SNC - FOGLIO 18 PARTICELLE NR. 43, 44 E 56, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE FOGLIO 18 PARTICELLE NR. 56, 284 E 283, E FOGLIO 36 PARTICELLA NR. 197 (COD. RINTRACCIABILITÀ 363902430).

### Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, art. 17, c. 2.

### Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti.

Prima dell’inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall’intervento, l’autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell’area interessata dall’intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell’inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l’ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

### Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all’esercizio devono avere inizio, ai sensi dell’art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Sant’Omero
- ARPA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentate del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:



- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

#### **Art. 5**

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

#### **Art. 6**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

#### **Art. 7**

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

#### **Art. 8**

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.



### Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L’estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il responsabile dell’Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

## AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 257

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.U. n. 257. LANDS S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra di potenza 5,599 MWp, in immissione 5,599 MW, nel comune di Casoli (CH) contrada Collelungo, e relative opere di connessione (cod. rintracciabilità 384871395).

**Proponente:** LANDS S.r.l

**P.IVA/C.F.:** 02153750662

**Sede legale:** Piazzale Porto snc, L'Aquila (AQ) 67100

**Sede impianto e opere  
connesse:** Comune di Casoli (CH)

**Tipologia  
impiantistica:** Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 5,599 MWp, potenza in immissione di 5,599 MW, alimentato dalla fonte rinnovabile solare fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra) da ubicarsi nel Comune di Casoli, prov. CH, contrada Collelungo - foglio 16, particelle 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 300, 751, 759 e relative opere di connessione (elettrودotto aereo e interrato) (cod. rintracciabilità 384871395).



## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019”;

### **VISTA** l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note 6 del 08/5/2024, agli atti con prot. RA nn. 0190358/24, 0190363/24, 0190547/24, 0190591/24, 0190617/24, 0190624/24 del 09/05/2024;
- integrata con 9 note del 04/09/2024, agli atti con prot. RA nn. 0347353/24, 0347401/24, 0347402/24, 0347403/24, 0347405/24, 0347406/24, 0347407/24, 0347408/24 e 0347409/24 del 4/09/2024, a riscontro delle richieste di integrazioni prot. RA n. 0213109/24 del 23/05/2024;
- perfezionata con nota del 19/11/2024, agli atti con prot. RA n. 0446757/24 del 19/11/2024, a riscontro delle comunicazioni prot. nn. 0356939/24 del 12/09/2024 e 0371756/24 del 24/09/2024;

**PRESO ATTO** della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le opere di connessione a rete;

**PRESO ATTO**, inoltre, che il proponente all’atto dell’istanza e successive integrazioni ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni dell’area intervento dell’impianto fotovoltaico nel Comune di Casoli (CH) al foglio 16, particelle 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 300, 751, 759 in forza degli atti di acquisito delle particelle di seguito riportati:
  - Atto Acquisto Fg.16 P.Illa 76 registrato in Lanciano il 15/11/2024 al n° 3227 serie 1T;



- Atto Acquisto Fg.16 P.lla 85 registrato in Lanciano il 15/11/2024 al n° 3220 serie 1T;
- Atto Acquisto Fg.16 P.lla 759 registrato in Lanciano il 15/11/2024 al n° 3212 serie 1T;
- Atto Acquisto Fg.16 P.lle 77-751-105-104 registrato in Lanciano il 15/11/2024 al n° 3225 serie 1T;
- Atto Acquisto Fg.16 P.lle 91-89-86-300-93-97-98-87-88-90-92-94-95-96 registrato in Lanciano il 15/11/2024 al n° 3226 serie 1T;
- di impegnarsi alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- nel documento “11\_dichiarazione art.20 comma 8 d.lgs. 199-2021-signed” del 19/11/2024, relative alle aree interessate dall'impianto fotovoltaico che non ricadono nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021;

**PRESO ATTO** del giudizio CCR VIA n. 4120 del 11/01/2024 favorevole all'esclusione della procedura di V.I.A. per il progetto delle opere in oggetto;

**CONSIDERATO** che il proponente ha concluso il procedimento per verifica di assoggettabilità a VIA con giudizio CCR VIA n. 4120 del 11/01/2024 e pertanto non si applica l'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021 in quanto il progetto in oggetto ricade nei casi dell'art. 5, comma 2 del D.L. n. 63/2024;

**DATO ATTO:**

- che il proponente ha trasmesso in data 01/08/2024 la comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara (SABAP CH-PE), di cui al punto 13.3, parte III delle linee guida del D.M. 10/09/2010;
- che la SABAP CH-PE con prot. MIC|MIC\_SABAP-CH-PE|28/11/2023|0010104-P, agli atti con prot. n. 0460327/24 del 28/11/2024 ha comunicato che sull'area interessata non sussistono attualmente vincoli diretti ai sensi dell'art. 10 e segg. del D.Lgs. 42/2004 e che non sono in corso procedimenti di tutela rappresentando che ai fini dell'avvio del procedimento di autorizzazione sarà necessario l'invio della valutazione archeologica preventiva;
- che la SABAP CH-PE non ha partecipato alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA svolta dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo;

**RICHIAMATE** le disposizioni contenute nei seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 387/2003, art. 12, comma 3-bis: “Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- D.Lgs. 387/2003, art. 12, comma 4: “... Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti...”;



**PRESO ATTO** che essendo stata presentata l'istanza in data 08/5/2024 e svolte le procedure ambientali previste:

- non trova applicazione la previsione dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021 in quanto l'iniziativa è stata sottoposta alla Verifica di Assoggettabilità a VIA con giudizio CCR VIA 4120 del 11/01/2024 e pertanto ricompresa nei casi indicati all'art. 5, comma 2 del D.L. 63/2024;
- non trovano applicazione le disposizioni della L.R. 8/2025 ai sensi di quanto previsto all'art. 6 della medesima legge regionale;

**RITENUTO** necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0463218/24 del 29/11/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

**PRESO ATTO** che il proponente, in relazione alle opere connesse, in data 16/01/2025 ha trasmesso a E-Distribuzione S.p.A. la documentazione integrativa richiesta per la validazione del progetto definitivo delle opere connesse (agli atti con prot. n. 0015992/25) e in data 27/02/2025 (prot. n. 0080176/25) ha trasmesso a questo Servizio la validazione del progetto definitivo delle opere connesse da parte di E-Distribuzione e l'elenco degli elaborati progettuali variati alla luce delle integrazioni richieste, con modifiche che riguardano la tipologia di cabina e il posizionamento del cancello di accesso al lotto (Tav.IE.01 - Tav.IE.03 - R.06-FTV - Tav.IE.06 - Tav.E.18-FTV - R.01-OCR - Tav.E.05-OCR - Tav.E.09-OCR - Tav.E.10-OCR.);

**RICHIAMATI** i seguenti passaggi relativi alle valutazioni ambientali previste dal D.Lgs. 152/06:

- il progetto delle opere connesse ha subito alcune modifiche per il rilascio del parere favorevole di E-Distribuzione e non era incluso nel progetto sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA conclusa con esito favorevole all'esclusione dalla VIA (giudizio CCR VIA n. 4120, 11/01/2024);
- questo Servizio con prot. n. 0135017/25 del 01/04/2025 ha chiesto al proponente di verificare con il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo la necessità di sottoporre l'intero progetto (impianto fotovoltaico e opere connesse) a una delle procedure previste dal D.Lgs. 152/2006;
- il proponente ha presentato istanza di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, notificata a questo Servizio con nota del 30/04/2025, agli atti con prot. n. 0179318/25;
- il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 0330352/25 dell'8/8/2025, ha trasmesso il giudizio CCR VIA n. 4653 del 31/07/2025 favorevole all'esclusione dalle procedure di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06;

**CONSIDERATO** che:

- determinazioni e pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il proponente ha versato deposito cauzionale a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse come previsto dalla D.G.R. 789/2016 (comunicazione agli



atti con prot. n. 0347353/24 del 04/09/2024, versamento accertato con determinazione DPC025/393 del 24/10/2024);

- esperiti gli adempimenti previsti per l'avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riportati nel verbale di chiusura della conferenza dei servizi, non sono pervenute osservazioni contrarie;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0348480/25 del 02/09/2025;

**PRESO ATTO** che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

**PRESO ATTO** dei contenuti del parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara prot. MIC|MIC\_SABAP-CH-PE|20/02/2025|0001920-P del 20/02/2025, già richiamato nell'elenco dei pareri in relazione all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Casoli, costituito da:

- Parere di competenza ai sensi dell'art. 12 c. 4 del D. Lgs. 387/2003 (impianto fotovoltaico a terra);
- Parere favorevole a condizione ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D. Lgs. 42/2004 e D.P.R. n. 31/2017 (opere connesse sottoposte a tutela paesaggistica – confluente nell'Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Casoli);

**PRESO ATTO** di quanto evidenziato nel verbale conclusivo in merito ai contenuti del predetto parere SABAP CH-PE, ovvero che:

- i contenuti del parere riportati nel paragrafo “Parere di competenza ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003 (impianto fotovoltaico a terra)” non sono confluiti nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Casoli,
- detti contenuti devono essere pertanto considerati trasmessi oltre il termine perentorio indicato all'art. 3, lett. b) dell'atto di indizione della conferenza dei servizi,

e pertanto in base a quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 4, L. 241/90, la determinazione della SABAP CH-PE prot. MIC|MIC\_SABAP-CH-PE|20/02/2025|0001920-P del 20/02/2025, per le parti di cui agli alinea sopra indicati equivale ad assenso senza condizioni;

**DATO ATTO** inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

**CONSIDERATO** che il D.Lgs. 190/2024, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, all'art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

**DATO ATTO** che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della



dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

**CONSIDERATO** che l'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

**CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

**CONSIDERATO**, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 5,599 MWp, potenza in immissione di 5,599 MW, nel comune di Casoli (CH), contrada Collelungo e relative opere di connessione (cod. rintracciabilità 384871395)”;

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**VISTA** la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

**VISTA** la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

### AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

#### **Art. 1**

LANDS S.r.l. avente sede legale in Piazzale Porto snc, L'Aquila (AQ) 67100, Partita IVA / CF 02153750662, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 5,599 MWP, POTENZA IN IMMISSIONE DI 5,599 MW, NEL COMUNE DI CASOLI (CH), CONTRADA COLLELUNGO - FOGLIO 16, PARTICELLE 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 300, 751, 759 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE (COD. RINTRACCIABILITÀ 384871395)



## Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, art. 17, c. 2.

## Art. 3

L'autorizzazione è subordinata adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile di Chieti, prot. n. 0472937/24 del 5/12/2024 (all. 01);
- SNAM Centro di Vasto, nota DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM91706/Prot. n° 189 del 03/12/2024 (all. 02);
- Comune di Casoli, Settore IV Urbanistica, Determinazione n. 57 del 30/12/2024, autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (all. 03);
- Comune di Casoli, Settore 3, Autorizzazione paesaggistica del 24/02/2025 riferita all'impianto di rete per la connessione impianto fotovoltaico nel rispetto delle prescrizioni vincolanti rese dalla SABAP CH-PE nota prot. 1920 del 20/02/2025 (all. 04);
- Regione Abruzzo, Servizio Foreste e Parchi prot. 0302506/25 del 21/07/2025 (all. 05);

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni dalla medesima proposte. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

## Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Casoli;
- ARPA Abruzzo.



Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

#### **Art. 5**

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

#### **Art. 6**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

#### **Art. 7**

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

#### **Art. 8**

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;



– autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;  
La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

### **Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

**ING. FRANCESCO FIORITTO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

**ING. ARMANDO LOMBARDI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

## AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 073

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.R.E. n. 073. E-DISTRIBUZIONE S.p.A.. AtenaID\_60581794. Potenziamento cabina primaria 150/20 kV esistente denominata “CP Sulmona città”. Autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all’esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi del D.M. 20/10/2022.

**Proponente:** E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

**P.IVA/C.F.:** 15844561009 - 05779711000

**Sede legale:** Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

**Sede impianto:** Comune di Sulmona (AQ)

**Tipologia impiantistica:** Potenziamento della esistente Cabina Primaria 150/20 kV denominata CP SULMONA CITTA’



## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

**VISTA** la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTO** il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

**VISTO** il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

**VISTO** l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

**PRESO ATTO** del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

**VISTO** il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

**VISTA** la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

**VISTA** la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

**VISTO** l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

**VISTA** la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "*a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...*";

**VISTA** la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di



elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

**VISTA** la L.R. n. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

**VISTO** il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (anche linee guida);

**RICHIAMATA** la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

**RICHIAMATA** la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

**RICHIAMATA** la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

**VISTA** l’istanza di autorizzazione unica ai sensi delle linee guida nazionali attuate con il D.M. 20/10/2022:

- presentata con nota prot. E-DIS-28/02/2025-0228428, acquisita agli atti con prot. RA nr. 0083169/25 del 03/03/2025;
- integrata con nota prot. E-DIS-26/03/2025-0348185, agli atti con prot. n. 0123836/25 del 26/03/2025, e nota prot. E-DIS-09/05/2025-0536386, agli atti con prot. n. 0193674/25 del 12/05/2025, a riscontro della nota prot. n. 0179113/25 del 29/04/2025;

**PRESO ATTO** della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della nota E-DIS-26/03/2025-0348185 nella quale il proponente attesta che gli interventi non sono riconducibili al PNRR e pertanto il procedimento non è soggetto alle previsioni del D.L. 181/2023;

**CONSIDERATO**, altresì, che le opere oggetto dell’intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

**RICHIAMATI** i seguenti punti del par. 2 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022, relativi all’autorizzazione unica:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l’autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all’art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e



dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;

- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

**RICHIAMATO**, altresì, il par. 6 del D.M. 20/10/2022 relativo alle misure di semplificazione:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;

**RITENUTO** necessario, procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0202521/25 del 15/05/2025 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

**DATO ATTO** che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo della conferenza dei servizi, trasmesso ai partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0346196/25 del 01/09/2025;
- nel predetto verbale viene stabilito che il procedimento sarà concluso mediante l'adozione di espresso provvedimento di autorizzazione;

**PRESO ATTO** che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;



**PRESO ATTO** che il proponente ha posto in essere gli adempimenti per dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, avendo richiesto la pubblicazione dell'avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino speciale n. 74 del 21 marzo 2025, e richiesta di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Sulmona, con istanza prot. E-DIS-27/02/2025-0224051;

**CONSIDERATO** che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

**CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

**RITENUTO** pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, di rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 per l'intervento indicato in oggetto;

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

**VISTA** la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

### AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione", per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

#### **Art. 1**

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata "titolare", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022, per:

POTENZIAMENTO ESISTENTE CABINA PRIMARIA 150/20 kV "CP SULMONA CITTÀ".

#### **Art. 2**

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa Regione.

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti e le opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.



### Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti, e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante:

- Regione Abruzzo – Servizio del Genio Civile dell'Aquila DPE016, prot. RA 0215271/25 del 23/05/2025 (all.01);
- Ministero dell'Interno – Comando VV.F. L'Aquila – Area II - Prevenzione Incendi, prot. mit\_COM-AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0012780 del 30-06-2025 (all.02).

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Il Comune di Sulmona dovrà tenere conto delle DPA esistenti per eventuali futuri cambi di destinazione d'uso della porzione di area esterna alla recinzione ricompresa nella DPA.

A seguito della dismissione delle opere autorizzate il titolare deve ripristinare lo stato dei luoghi.

### Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Sulmona;
- ARPA Abruzzo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

### Art. 5

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.



La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

#### **Art. 6**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

#### **Art. 7**

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

#### **Art. 8**

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del D.M. 20/10/2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

#### **Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



## **Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo**

Servizio Assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.  
B.U.R.A.T

**Telefono centralino** 0862 3631

**Web** [bura.regione.abruzzo.it](http://bura.regione.abruzzo.it)

**PEC** [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)